

§ 1.5.j - R.R. 12 ottobre 2012, n. 5.

**Regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni** (2)

(Bollettino Ufficiale n. 17, del 24/10/2012)

**Art. 1. (Oggetto del regolamento) (3)**

1. Il presente regolamento definisce, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 2011, n 37 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, le tariffe per le spese istruttorie relative al rilascio di provvedimenti, anche in forma tacita, o alla conclusione di procedimenti a seguito di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o altri regimi sostitutivi comunque denominati, di competenza dell'Amministrazione regionale o dei soggetti del settore regionale allargato, su iniziativa di privati.

2. Le tariffe sono individuate sulla base di criteri di proporzionalità dell'attività istruttoria svolta e delle spese sostenute e sono quantificate da un minimo di euro 25,00 a un massimo di euro 2.000,00.

3. La tariffa applicata può superare il massimale di cui al comma 2 nel caso in cui allo stesso procedimento partecipino oltre alla Regione anche altri soggetti del settore regionale allargato.

4. Le tariffe per i provvedimenti di cui al comma 1 sono indicate nella tabella A allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento. La tabella ha valore normativo esclusivamente ai fini della definizione delle tariffe. Le altre indicazioni in essa contenute relative a norme di riferimento, competenza, attività istruttoria, hanno valore meramente ricognitivo.

5. La tabella A allegata al presente Regolamento contiene anche fattispecie per le quali le tariffe sono determinate da provvedimenti statali o europei.

**Art. 2 (Provvedimenti) (4)**

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, per provvedimenti si intendono:

a) gli atti costituenti manifestazioni di volontà aventi rilevanza esterna provenienti dalla pubblica amministrazione nell'esercizio di una attività amministrativa, indirizzati a soggetti determinati e in grado di apportare unilateralmente modificazioni nella sfera giuridica degli stessi;

b) i provvedimenti di cui alla lettera a) emanati su istanza di privati;

c) i provvedimenti di cui alla lettera a) emanati in forma espressa o in forma tacita, o a conclusione di procedimenti amministrativi a seguito di SCIA o altri regimi sostitutivi previsti dall'ordinamento vigente, o emanati nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della normativa vigente in materia.

**Art. 3. (Procedimenti esclusi) (5)**

(Omissis).

**Art. 4. (Versamento del contributo)**

1. Le spese istruttorie sono corrisposte all'atto della domanda

mediante versamento su conto corrente della Regione presso la Tesoreria dell'Ente.

2. Il mancato integrale versamento del contributo comporta l'irricevibilità dell'istanza e costituisce impedimento al rilascio del provvedimento autorizzativo.

**Art. 5. (Adeguamento del contributo)**

1. Le tariffe sono adeguate ogni tre anni, automaticamente, in relazione agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicati annualmente nel mese di gennaio con decorrenza dalla pubblicazione sul sito internet della Regione.

**Art. 6. (Modificazioni alle tabelle allegate)**

1. Le modifiche alle tabelle allegate successive all'entrata in vigore del presente regolamento sono disposte con deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 7. (Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto e sul sito internet della Regione Liguria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

**Note**

(1) Tabella A già modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1134 del 19 settembre 2013, ulteriormente modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 125 del 24 febbraio 2017, sostituita dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1113 del 21 dicembre 2017 e così modificata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 370 del 10 maggio 2019.

(2) Titolo così sostituito dall'art. 1 del R.R. 20 dicembre 2017, n. 5.

(3) Articolo così sostituito dall'art. 2 del R.R. 20 dicembre 2017, n. 5.

(4) Articolo così sostituito dall'art. 3 del R.R. 20 dicembre 2017, n. 5.

(5) Articolo abrogato dall'art. 4 del R.R. 20 dicembre 2017, n. 5.

(6) Tabella B sostituita dalla tabella A di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1113 del 21 dicembre 2017.

**Tabelle Allegate**

All1 – TABELLA A SPESE ISTRUTTORIE  
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI (Art. 18 L.R. 27  
DICEMBRE 2011, N. 37 e ss.mm.ii.)

All2 – TABELLA B DIPARTIMENTO AMBIENTE